



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 settembre 2014
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0243 (NLE)**

**12741/14
ADD 1**

**EEE 65
N 21
TRANS 397
MAR 130
AVIATION 167
RECH 347**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 agosto 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 525 Annex
Oggetto:	ALLEGATO DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2014 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Galileo)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 525 Annex.

All.: COM(2014) 525 Annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.8.2014
COM(2014) 525 final

ANNEX 1

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2014

**che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici
al di fuori delle quattro libertà**

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori
specifici al di fuori delle quattro libertà (Galileo)**

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2014

del

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) La Norvegia ha partecipato e contribuito finanziariamente alle attività dei programmi del GNSS europeo derivanti dal regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e continuerà a partecipare e contribuire finanziariamente alle attività derivanti dal regolamento (UE) n. 1285/2013² attraverso l'inclusione dei suddetti regolamenti nel protocollo 31 dell'accordo SEE.
- (2) La Norvegia e l'Islanda sono interessate a tutti i servizi offerti dal sistema istituito dal programma Galileo, compreso il servizio pubblico regolamentato ("PRS").
- (3) È pertanto opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE includendo la decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo³.
- (4) La Norvegia può diventare un partecipante al PRS fatte salve le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della decisione n. 1104/2011/UE.
- (5) L'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate⁴, firmato il 22 novembre 2004, si applica dal 1° dicembre 2004.
- (6) L'accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia⁵, firmato il 22 settembre 2010, si applica in via provvisoria dal 1° maggio 2011.
- (7) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare,

¹ GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

² GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1.

³ GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1.

⁴ GU L 362 del 9.12.2004, pag. 29.

⁵ GU L 283 del 29.10.2010, pag. 12.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il paragrafo 8c dell'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è inserito il seguente paragrafo:

- "8d. a) Gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:
- **32011 D 1104**: Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1).
- b) Gli Stati EFTA possono diventare partecipanti al PRS fatta salva la conclusione degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettere a) e b), della decisione n. 1104/2011/UE.
- c) La partecipazione degli Stati EFTA ai diversi comitati e gruppi di esperti connessi al PRS è disciplinata dal regolamento interno dei comitati e dei gruppi in questione.
- d) L'articolo 10 della decisione n. 1104/2011/UE non si applica agli Stati EFTA.
- e) Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein;
- f) Per quanto riguarda l'Islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Fatto a Bruxelles,

*Per il Comitato misto SEE
Il presidente*

*I segretari
del Comitato misto SEE*